

I CONCORSI A PREMIO A DUE ANNI DALLA RIFORMA

I risvolti fiscali nell'organizzazione delle
manifestazioni a premio

Cristina Ricchiardi
Dottore Commercialista in Cuneo

QUADRO NORMATIVO

- R.D.L.1933 del 19/10/1938 (convertito L.973 del 5/6/1939)
- Legge 449 del 27/12/1997 art.19 c.4 (Legge Finanziaria per il 1998)
- D.P.R. 430 del 26/10/2001 (Regolamento)
- Circolare n. 1 del 28/3/2002 Ministero Attività Produttive

MANIFESTAZIONI A PREMIO

Definizione:

- “Promesse di premi al pubblico dirette a favorire, nel territorio dello Stato, la conoscenza di prodotti, servizi, ditte , insegne o marchi o la vendita di determinati prodotti o la prestazione di servizi, aventi, comunque, fini anche in parte commerciali” (art. 1 Regolamento)
- Promesse al pubblico: atto unilaterale non recettizio che impegna il promittente ad eseguire la prestazione promessa nel momento in cui la volontà viene esternata e raggiunge il pubblico

MANIFESTAZIONI A PREMIO

Caratteristica essenziale:

GRATUITA'

MANIFESTAZIONI A PREMIO

Si dividono in:

- Concorsi a premio: il premio viene attribuito solo ad alcuni partecipanti, indipendentemente dall'obbligo di acquistare o vendere un prodotto; l'attribuzione dipende dalla fortuna e dalla sorte o dall'abilità e dalle capacità personali del concorrente.
- Operazioni a premio: obbligatorietà dell'acquisto ovvero della vendita del prodotto o del servizio oggetto della promozione; il premio promesso viene consegnato a tutti i partecipanti che possiedono determinati requisiti o che si trovano in una prestabilita situazione (es. totalizzano un punteggio predeterminato nella raccolta dei tagliandi).

MANIFESTAZIONI A PREMIO

Non sono considerate manifestazioni a premio:

- I concorsi letterari, artistici e scientifici
- Le manifestazioni sportive
- I giochi-spettacolo radio-televisivi
- Gli sconti di prezzo
- Il regalo di di quantità aggiuntive di prodotti dello stesso genere di quello acquistato
- Gli omaggi di modico valore
- Le donazioni a enti e fondazioni

I PREMI

- Consistono in beni, servizi, sconti di prezzo, documenti di legittimazione di cui all'art. 2002 del C.C. (biglietti del teatro, del cinema, del treno, giocate del lotto, biglietti della lotteria). E' possibile offrire beni immobili.
- NON possono consistere in:
denaro, titoli azionari, titoli dei prestiti pubblici e privati, quote di capitale societario e dei fondi comuni di investimento e in polizze assicurative sulla vita.

I PROMOTORI

- Sono i soggetti imprenditoriali titolari dell'attività promozionata o le organizzazioni rappresentative dell'associazionismo economico (consorzi, società cooperative).
- Imprese non residenti purché abbiano un rappresentante residente
- E' possibile delegare tutti gli adempimenti relativi alla manifestazione ad agenzie di promozione o a operatori professionali.

I BENEFICIARI

Concorsi e manifestazioni a premio sono rivolti a:

- Consumatori finali
- Altri soggetti quali i rivenditori, gli intermediari, i concessionari, i collaboratori ed i lavoratori dipendenti.

CONCORSI A PREMIO

- Versamento cauzione pari al valore complessivo dei premi promessi determinato ai fini IVA (o dell'imposta sostitutiva) o sulla base del prezzo dei biglietti delle lotterie nazionali o delle giocate del lotto
- Preventiva comunicazione al Ministero delle Attività produttive tramite apposito modulo PREMA CO1 unitamente al regolamento della manifestazione e ai documenti relativi alla cauzione prestata.
- Durata massima è fissata in un anno, compresi i tempi per l'individuazione dei vincitori e il termine per richiedere il premio
- Individuazione dei vincitori effettuata alla presenza di un notaio o di un funzionario della Camera di Commercio, responsabile della tutela del consumatore e della fede pubblica.
- I premi non assegnati o non richiesti sono devoluti a favore di ONLUS

OPERAZIONI A PREMIO

- Versamento cauzione pari al 20% del valore complessivo dei premi
- Obbligo di redigere un apposito regolamento autocertificato con dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa dal rappresentante legale della ditta promotrice, da conservare presso la sede della ditta per tutta la durata della manifestazione e nei 12 mesi successivi
- Invio preventivo comunicazione della cauzione prestata.
- Durata massima 5 anni compresi i tempi per l'individuazione dei vincitori e il termine per richiedere il premio .

ASSEGNAZIONE E CONSEGNA DEI PREMI

- L'azienda promotrice deve consegnare il premio al vincitore entro il termine massimo di sei mesi dalla conclusione della manifestazione, conclusione che coincide con la data entro cui è individuato il vincitore o può essere richiesto il premio

CONCORSI A PREMIO: VERBALE DI CHIUSURA

- Nella fase di chiusura del concorso a premi il notaio o il funzionario camerale predispone il processo verbale con cui viene certificata la chiusura del concorso
- Il verbale è inviato al Ministero

IL REGIME TRIBUTARIO DELLE MANIFESTAZIONI A PREMIO

- Precedente disciplina:
 - “tassa di licenza” 20% per le operazioni a premio;
 - “tassa di lotteria” 30% per i concorsi a premio;
 - detraibilità dell’IVA sugli acquisti dei premi.

IL NUOVO REGIME FISCALE

- La disciplina IVA
- L'imposta sostitutiva
- Le ritenute IRPEF

La disciplina IVA

Art. 19 c. 2 DPR 633/72:” in nessun caso è detraibile l'imposta relativa all'acquisto o all'importazione di beni e servizi utilizzati per l'effettuazione di manifestazioni a premio”

- Nel caso i premi siano NON imponibili ai fini IVA , è previsto il versamento di un' imposta sostitutiva pari al 20% del prezzo di acquisto degli stessi con esclusione dei biglietti delle lotterie e delle giocate del lotto (art.19 c.8 Legge 449/1997).

La disciplina IVA

- Nel caso i premi siano costituiti da beni e servizi il cui commercio o produzione rientra nell'attività propria dell'azienda promotrice, all'atto della loro destinazione a premio deve essere effettuata la rettifica della detrazione a norma dell'art. 19-bis2 del DPR 633/72 (circolare 89/e del 24/3/1998).
- La rettifica è effettuata in base al valore risultante dalle fatture originarie o sulla base del valore normale del bene o servizio, come definito ex art. 14 c.3 DPR 633/72.

La disciplina IVA

Nel caso i premi

siano un bene o un servizio ad IVA oggettivamente indetraibile a norma dell'art. 19-bis1 del DPR 633/72 (es. un autoveicolo) o nel caso in cui la manifestazione sia organizzata da azienda che svolge unicamente attività esenti ex srt.10 DPR 633/72 con pro-rata di indetraibilità del 100%

il principio dell'indetraibilità dell'IVA risulta realizzato (circolare 89/E/1998).

La disciplina IVA

L'indetraibilità dell'IVA va riferita esclusivamente ai beni costituenti i premi e non anche agli altri beni e servizi funzionali allo svolgimento della manifestazione quali le spese di pubblicità, i compensi delle agenzie incaricate di organizzare la manifestazione, ecc.

(art.5 Legge 18/2/1999 n.28)

La disciplina IVA

Nel caso di “operazioni a premio con contributo da parte dei vincitori” (contributo che non può eccedere il 75% del costo, al netto dell’IVA, sostenuto dall’organizzatore)

si ha

parziale detraibilità dell’IVA

(risoluzione 27 giugno 2001 n. 94/E; circolare 12 aprile 2002 n.32/E ; risoluzione 22 novembre 2002 n. 368/E)

La disciplina IVA

- L'assegnazione dei premi ai vincitori non rientra nel campo di applicazione dell'IVA (art.2 c. 3 lett. m) DPR 633/72): non costituisce cessione di beni rilevante ai fini IVA.
- Per tali cessioni non vi è obbligo di fatturazione a carico del promotore

Imposta sostitutiva

Si applica agli acquisti di beni o servizi destinati a premi che costituiscono le seguenti operazioni:

- fuori campo IVA (requisito territorialità) art.7 DPR633/72
- non imponibili art. 8,8-bis,9 dpr 633/72
- esenti art.10 dpr 633/72 (es.polizze assicurative)
- fuori dal campo di applicazione IVA (es. buoni sconto, buoni benzina, buoni acquisto)
- per le quali l'IVA è indetraibile per cause tecniche (es. aziende che applicano il regime del margine, le cui fatture non hanno l'addebito separato dell'IVA)

Imposta sostitutiva

- Aliquota pari al 20% del valore dei premi
- Versamento con codice tributo 1672
- Non è specificamente previsto il termine entro il quale bisogna effettuare il versamento
- Non sono specificamente previste sanzioni per il mancato o inesatto versamento.

Le ritenute IRPEF

OPERAZIONI A PREMIO: obbligo di effettuare la ritenuta fiscale a norma dell' art. 19 Legge 449/1997 che ha modificato l'art.30 c. 1 DPR 600/73, con distinzione in base al percettore del premio:

Le ritenute IRPEF

OPERAZIONI A PREMIO

- Vincitori collegati all'organizzatore da un rapporto di giuridico collegamento (dipendenti, agenti, ecc.):obbligo di effettuare una ritenuta alla fonte con obbligo di rivalsa sul valore del premio con aliquote variabili in funzione delle categorie di appartenenza dei beneficiari

Le ritenute IRPEF

OPERAZIONI A PREMIO

- Vincitori imprese commerciali (es. grossisti e dettaglianti che partecipano a operazione organizzata da fornitore): ritenuta con aliquota del 25% a titolo di imposta con facoltà di rivalsa.

Le ritenute IRPEF

OPERAZIONI A PREMIO

- Vincitori consumatori privati finali: nessuna ritenuta è operata poiché il premio non rientra in alcuna categoria reddituale ex art.6 TUIR

Le ritenute IRPEF

CONCORSI A PREMIO: obbligo di effettuazione di ritenuta alla fonte a titolo di imposta “con esclusione dei casi in cui altre disposizioni già prevedano l’applicazione di ritenute alla fonte” (es dipendenti, lavoratori autonomi, agenti di commercio).

Di fatto si applica:

- ai soggetti privati
- agli esercenti attività di commercio

Le ritenute IRPEF

CONCORSI A PREMIO:

aliquota della ritenuta.

- I partecipanti si sottopongono a prove basate sull'abilità o sull'alea (es. indovinare numero di palline in un'urna o fare canestro con un lancio effettuato in determinate condizioni) : 20%
- Per ogni altra manifestazione diversa dalle precedenti, senza sottostare ad alcuna prova (es. estrazione di un nominativo a sorte da un determinato elenco) : 25%

Fonte: lettura e interpretazione dell'art.30 DPR 600/73 da Cintolesi-Livraghi "I concorsi e le operazioni a premio" Giuffré 2003

Il Ministero di fatto applica la ritenuta del 25% senza distinzione.

Le ritenute IRPEF

OPERAZIONI A PREMIO:

quando il valore del premio NON supera € 25,82 NON deve essere operata alcuna ritenuta, fatto salvo che allo stesso vincitore vengano assegnati più premi nel periodo di imposta dal sostituto d'imposta : in tal caso la ritenuta si applica sull'intero valore del montepremi assegnato (esclusione dei premi che concorrono a formare reddito di lavoro dipendente).

N.B. le fonti usate per la redazione delle schede (Cintolesi-Livraghi "I concorsi e le operazioni a premio" ; Corvaja - Allegato alla rivista IL FISCO n.21 del 24/5/2004) estendono ai concorsi a premio il regime di cui sopra

Le ritenute IRPEF

La base imponibile su cui applicare la ritenuta è:

- la somma attribuita se il premio è una somma di denaro
- il “valore normale” dei premi in palio al netto della relativa IVA o dell’eventuale imposta sostitutiva se vi è corresponsione di premi in natura (Risoluzione 26 marzo 2004 n. 54/E).

Le ritenute IRPEF

La ditta promotrice ha facoltà di rivalsa e può decidere se:

- addebitare la ritenuta al vincitore chiedendo il rimborso della ritenuta da versare all'Erario. Il vincitore può chiedere che gli venga attribuito un altro premio di valore inferiore, pari alla differenza tra il premio originario e l'importo della ritenuta.
- Sopportare il costo della ritenuta che costituisce un onere indeducibile ai sensi dell'art.100 c.1 TUIR.

Le ritenute IRPEF

Il versamento della ritenuta è effettuato:

entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui i premi sono “maturati” indipendentemente dal fatto che siano corrisposti ai vincitori.

“maturazione del premio”: momento dell’assegnazione del premio stesso .

COSTO PER L'AZIENDA

■ Componenti costo (senza rivalsa della ritenuta):

- Costo dei premi € 100
- IVA 20% € 20
- Ritenuta 25% non riaddebitata € 25
- IRPEG 34% e IRAP 4,25% sulla ritenuta indeducibile € 9,56
- **COSTO TOTALE € 154,5**

COSTO PER L'AZIENDA

- Componenti costo (con rivalsa della ritenuta):
 - Costo dei premi € 100
 - IVA 20% € 20

 - **COSTO TOTALE € 120**

Trattamento Contabile

- **MANIFESTAZIONE A PREMIO ANNUALE**
 - Gli oneri connessi a una manifestazione a premio includono tutte le spese dirette, indirette e accessorie collegate all'operazione stessa
 - Sono considerati “spese di pubblicità e propaganda”, iscritte nella voce B 7) – costi per servizi del Conto Economico
 - Fiscalmente le spese di pubblicità sono deducibili nell'esercizio in cui sono state sostenute o in quote costanti nell'esercizio stesso e nei quattro successivi (art.108 c.2 TUIR)

Trattamento Contabile

- **MANIFESTAZIONE A PREMIO ULTRANNUALE**
 - Imputazione per competenza nel conto economico del costo della manifestazione in funzione del fatturato che da essa ritrae l'organizzazione
 - L'azienda deve accantonare l'onere da sostenere per adempiere alla completa esecuzione della manifestazione.
 - Accantonamento per passività certa, il cui ammontare o la cui data di sopravvenienza sono indeterminate
 - Iscrizione in bilancio:
 - ✓ Voce B.13 – Altri accantonamenti (conto economico)
 - ✓ Voce B.3 – Fondi per rischi e oneri -Altri (stato patrimoniale)

Trattamento fiscale accantonamenti

■ Manifestazione a premio ultrannuale

- Art. 107 c.3 TUIR: gli accantonamenti a fronte degli oneri derivanti da manifestazioni a premio sono deducibili in misura non superiore
 - ✓ al 30% dell'ammontare degli impegni assunti nell'esercizio, per le operazioni a premio
 - ✓ Al 70% dell'ammontare degli impegni assunti nell'esercizio, per i concorsi a premio
- Gli accantonamenti devono essere distinti per esercizio di formazione.
- Se gli oneri relativi alla manifestazione a premio risultino, al momento del pagamento minori o maggiori rispetto alla previsione fatta per gli accantonamenti, le eventuali differenze saranno sopravvenienze attive o passive e concorreranno alla formazione del reddito dell'esercizio
- Ciascun fondo può essere mantenuto in bilancio solo per i tre esercizi successivi a quello della rispettiva formazione: la parte del fondo NON utilizzata al termine del terzo esercizio, sarà sopravvenienza attiva.

Trattamento fiscale IRAP

- Costi deducibili con stessi criteri e limitazioni previsti per

le imposte dirette (IRPEF e IRPEG)

Il regime fiscale per i vincitori dei premi

- In caso di vincitori/impresse il premio, trattandosi di compensi assoggettati a ritenuta a titolo d'imposta, non concorre alla formazione del reddito imponibile e si deve operare una variazione in diminuzione in sede di dichiarazione. Per l'IRAP i premi, che costituiscono "liberalità" (contabilmente registrati nella voce E20 del conto economico), non concorrono alla formazione della base imponibile.

Il regime fiscale per i vincitori dei premi

- In caso di vincitori/soggetti privati i premi conseguiti nei concorsi a premio rientrano nell'ambito dei redditi diversi ex art.67 c.1 lettera d TUIR; tali proventi NON rientrano nella formazione del reddito complessivo imponibile ai fini IRPEF in quanto l'art.3 c.3 lett.a del TUIR esclude espressamente dalla base imponibile i redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta

BIBLIOGRAFIA

■ E.Cintolesi – C.Livraghi

“I concorsi e le operazioni a premio”

Giuffré, Milano,2003

■ M. Corvaja “I concorsi e le operazioni a premio”

allegato alla rivista “IL FISCO” n.21 del

24/5/2004